



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 30/42 del 5.6.2025

**LINEE GUIDA PER L'AUTORIZZAZIONE UNICA
AI SENSI DEL D.LGS. n. 190/2024**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sommario

Articolo 1 - Oggetto e finalità	3
Articolo 2 - Riferimenti normativi	3
Articolo 3 - Definizioni	3
Articolo 4 - Competenza e ambito di applicazione	3
Articolo 5 - Piattaforma digitale SUAPEE	4
Articolo 6 - Contenuti dell'istanza	4
Articolo 7 - Titoli di disponibilità delle aree	9
Articolo 8 - Verifica della completezza dell'istanza e avvio del procedimento	10
Articolo 9 - Provvedimento di Autorizzazione Unica	10
Articolo 10 - Avvio dei lavori e proroga	11
Articolo 11 - Rinnovo, voltura Autorizzazione	11
Articolo 12 - Modifiche all'impianto realizzato	12
Articolo 13 - Oneri istruttori	13
Articolo 14 - Garanzie	13
Articolo 15 - Impegni ed obblighi del soggetto autorizzato	14
Articolo 16 - Esproprio	15
Articolo 17 - Misure di compensazione	15
Articolo 18 - Norme transitorie	16



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. L'obiettivo delle presenti Linee Guida è di adeguare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. n. 190/2024, la disciplina regionale relativa al procedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti e per il rinnovo di autorizzazioni precedentemente rilasciate.

Articolo 2 - Riferimenti normativi

1. Il procedimento amministrativo di Autorizzazione Unica è regolato dal D.Lgs. n. 190/2024, dalla normativa regionale vigente in materia e dalle norme che disciplinano il procedimento amministrativo, ad integrazione della normativa di settore. Esso è comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006.

2. Le presenti Linee Guida vanno lette nell'ambito dei dettami normativi di riferimento. I testi ufficiali delle norme in vigore richiamate sono quelli pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (EUR-lex), Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.) e Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti delle presenti Linee Guida si applicano le definizioni contenute nel D.Lgs. n. 199/2021, nel D.Lgs. n. 190/2024 e, in generale, nella normativa di settore.

Articolo 4 - Competenza e ambito di applicazione

1. La struttura regionale competente per il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica di cui all'articolo 9 del D.Lgs. n. 190/2024 è il Servizio Energia ed Economia Verde dell'Assessorato dell'Industria, in qualità di Amministrazione procedente.

2. Per gli impianti agrivoltaici, l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale rilascia in sede di conferenza di servizi il parere sulla compatibilità degli impianti di produzione di energia con le attività agropastorali.

3. Le procedure amministrative e i criteri tecnici di cui alle presenti Linee Guida si applicano agli interventi definiti nell'All. C, Sezione I del D.Lgs. n. 190/2024 per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, per gli interventi di modifica, ivi inclusi quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzione e riconversioni di impianti esistenti o autorizzati nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

e all'esercizio degli impianti, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete e per il rinnovo di autorizzazioni precedentemente rilasciate.

Articolo 5 - Piattaforma digitale SUAPEE

1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive, Edilizie e per le autorizzazioni Energetiche (SUAPEE) è lo strumento digitale utilizzabile in via esclusiva, previa autenticazione, per la presentazione telematica delle istanze di Autorizzazione Unica per gli interventi di cui all'articolo 4 delle Linee Guida.
2. La piattaforma digitale SUAPEE è accessibile dal sito www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico.
3. La domanda di Autorizzazione Unica si inoltra mediante la compilazione e trasmissione telematica dei moduli disponibili sulla piattaforma, proposti in automatico dal sistema durante la procedura di compilazione guidata in funzione dell'intervento da realizzare.
4. La modalità attuale di presentazione delle istanze attraverso il SUAPEE verrà adeguata per consentire l'implementazione della piattaforma nazionale SUER, prevista nel [D.Lgs. n. 190/2024](#).

Articolo 6 - Contenuti dell'istanza

1. All'istanza per il rilascio di Autorizzazione Unica deve essere allegata la documentazione indicata in Tabella 1 "Documentazione a corredo dell'istanza".
2. Nella presentazione dei contenuti dell'istanza deve essere usata obbligatoriamente, laddove disponibile, la modulistica fornita dall'Amministrazione procedente.
3. Al fine di garantire il rispetto dei termini del procedimento, in caso di carenza nella documentazione presentata, l'Amministrazione procedente si riserva di valutare l'archiviazione o il rigetto della domanda stessa.

Tabella 1 – Documentazione a corredo dell'istanza

Elenco Elaborati , redatto secondo il modello fornito dall'Amministrazione procedente.	A
Scheda sintetica intervento , redatta secondo il modello fornito dall'Amministrazione procedente; include dati proponente, Comune/i interessato/i, tipo di intervento, tecnologia, n. elementi (moduli, stringhe, aerogeneratori, etc.), potenza nominale ed effettiva, n./potenza inverter, producibilità impianto, eventuale sistema di accumulo, n./tipologia/dimensioni delle cabine, connessione alla rete elettrica, livello di tensione (MT o AT), soggetto preposto alla realizzazione delle opere di connessione.	B
Relazione descrittiva , che contenga in particolare: - i dati generali del proponente; - i criteri di inserimento dell'impianto nel territorio;	C.i



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- la descrizione della scelta tecnologica (per le biomasse i processi termochimici e/o biochimici) e le caratteristiche della fonte utilizzata con l'analisi della producibilità attesa, le modalità di approvvigionamento dell'eventuale risorsa utilizzata (per gli impianti a biomasse, biogas o biocarburanti) e le ore equivalenti annue di funzionamento; - per le biomasse la provenienza della risorsa utilizzata; - per gli impianti eolici la descrizione delle caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi, che non può essere inferiore ad un anno e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento, la producibilità energetica annua al netto delle perdite per effetto scia ed il conseguente rendimento dell'impianto; - dimensionamento delle strutture e degli impianti, che consentano di determinare tutti gli elementi dimensionali, dimostrandone la piena compatibilità con l'aspetto architettonico ed impiantistico e più in generale con tutti gli altri aspetti del progetto. - la descrizione dell'intervento nel suo complesso, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione di tutti i lavori previsti, comprese le opere per la connessione alla rete, coerenti con il preventivo di connessione proposto dal Gestore della rete e accettato dal proponente, e per tutte le altre infrastrutture indispensabili per la costruzione e la gestione dell'impianto; stima della vita utile; - la descrizione di tutti gli aspetti riguardanti la geologia, la topografia, l'idrologia, le strutture e la geotecnica; contiene, inoltre, gli aspetti riguardanti le interferenze, gli espropri, il paesaggio, l'ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in sede di progettazione anche attraverso lo studio di fattibilità ambientale se necessario, in particolare descrive di tutte le indagini e gli studi integrativi preliminari;	
Piano di dismissione dell'impianto che preveda, alla cessazione dell'attività produttiva: le modalità di rimozione dell'impianto stesso, delle infrastrutture e di tutte le opere connesse (comprese le opere interrato e l'impianto di rete per la connessione); il ripristino dello stato dei luoghi secondo le vocazioni proprie del territorio e le modalità di smaltimento del materiale dismesso; nel caso di impianti idroelettrici, descrizione delle misure di reinserimento e recupero ambientale;	C.ii
Relazioni tecniche specialistiche;	C.iii
Relazioni geologica, geotecnica, idrologica o idrogeologica, ove previsto;	C.iv
Studio di inserimento urbanistico delle aree oggetto dell'intervento (impianto e opere connesse), consistente in: - una relazione che descriva sinteticamente il progetto e che comprenda i parametri delle superfici disponibili e occupate, la disponibilità delle aree e l'eventuale modalità di acquisizione, la descrizione delle zone urbanistiche interessate con lo stralcio delle Norme Tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici generali e, se presenti, attuativi comunali, la presenza di vincoli di tipo urbanistico (fasce di rispetto, vincoli di inedificabilità, usi civici) con relative considerazioni sulla conformità urbanistica del progetto rispetto alla disciplina sovraordinata di governo del territorio. - uno o più elaborati di sovrapposizione di tutte le opere previste nel progetto con la cartografia degli strumenti urbanistici vigenti dei Comuni coinvolti.	C.v



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Relazione di compatibilità paesaggistica, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e del D.P.C.M. 12.12.2005, se dovuta;	C.vi
Relazione archeologica / storico artistica, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, Parte II, se dovuta;	C.vii
Studio di fattibilità ambientale, ove previsto;	C.viii
Piano particellare delle aree interessate dall'intervento (impianto, infrastrutture e opere di connessione), in formato tabellare, redatto obbligatoriamente secondo il modello fornito dall'Amministrazione procedente, da cui emergano almeno le seguenti informazioni: soggetti intestatari, dati catastali, superficie totale e superficie occupata, titolo di disponibilità delle aree, tipologia di opera prevista;	C.ix
Piano particellare di esproprio PPE delle aree interessate dall'intervento, ove previsto, redatto obbligatoriamente secondo il modello fornito dall'Amministrazione procedente, da cui emergano almeno le seguenti informazioni: soggetti intestatari (dati anagrafici, residenza o sede legale, e PEC, se registrati presso l'Indice Nazionale dei Domicili Digitali o in altri Elenchi Pubblici), dati catastali, superficie totale e superficie occupata, stima indennità di esproprio, tipologia di intervento e di occupazione, relazione tecnica del piano particellare di esproprio, elaborati grafici di inquadramento territoriale delle aree asservite;	C.x
Computo metrico estimativo delle opere , comprensivo dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi e, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;	C.xi
Quadro economico complessivo , comprensivo dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi;	C.xii
Cronoprogramma dei lavori di costruzione dell'intervento e di dismissione e messa in pristino dei luoghi;	C.xiii
Inquadramento territoriale dell'intervento , di tutte le opere sino al punto di connessione, su base IGM, scala 1: 25.000;	C.xiv
Inquadramento territoriale dell'intervento , di tutte le opere sino al punto di connessione, su base Carta Tecnica Regionale (CTR), scala 1: 10.000. Tale cartografia riporta, oltre al perimetro dell'impianto, le infrastrutture e le opere di connessione alla rete elettrica, tutti i vincoli ambientali eventualmente presenti nelle aree interessate ovvero nelle aree circostanti;	C.xv
Inquadramento territoriale dell'intervento , di tutte le opere sino al punto di connessione, su ortofoto, scala 1: 10.000. Tale cartografia riporta, oltre al perimetro dell'impianto, le infrastrutture e le opere di connessione alla rete elettrica, tutti i vincoli ambientali eventualmente presenti nelle aree interessate ovvero nelle aree circostanti;	C.xvi
Estratto del/dei P.U.C./P.R.G. comunale/i vigente/i comprensivo di stralcio delle rispettive N.T.A. con l'ubicazione delle opere sino al punto di connessione;	C.xvii
Mappa catastale , in scala 1: 2.000, con l'individuazione dei mappali interessati (anche dall'eventuale esproprio) alla data di presentazione dell'istanza, con sovrapposizione del layout di impianto, delle infrastrutture e delle opere di	C.xviii



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

connessione alla rete elettrica e individuazione delle relative fasce di asservimento;	
Mappa catastale , in scala 1: 2.000, su ortofoto, con l'individuazione dei mappali interessati (anche dall'eventuale esproprio) alla data di presentazione dell'istanza, con sovrapposizione del layout di impianto, delle infrastrutture e delle opere di connessione alla rete elettrica e individuazione delle relative fasce di asservimento;	C.xix
Rilievi planoaltimetrici delle aree;	C.xx
Planimetria generale descrittiva dell'intervento, di tutte le opere sino al punto di connessione, quotata (almeno in scala 1: 250) redatta sulla base del rilievo planoaltimetrico delle aree;	C.xxi
Planimetria e computo degli scavi, degli sbancamenti e dei rinterri;	C.xxii
Planimetria aree di cantiere;	C.xxii
Disegni dei vari componenti, delle apparecchiature, e delle strutture di sostegno, completi dei particolari di montaggio, della posizione delle varie apparecchiature, degli ingombri, etc.. In particolare, i disegni dovranno comprendere almeno: piante con la disposizione delle apparecchiature relative ai vari impianti (scala 1:100 e 1:50); percorsi dei cavidotti con sezioni tipo e particolari di posa interrata, ancoraggio e/o sospensione delle canalizzazioni; percorsi delle tubazioni con sezioni tipo e particolari di posa (scala 1:100 e 1:50); particolari tipo dell'esecuzione degli impianti (scala 1:20);	C.xiv
Sezioni e prospetti;	C.xxv
Documentazione fotografica e fotosimulazione dell'intervento;	C.xxvi
Shapefile dell'impianto, delle infrastrutture e delle opere di connessione, redatto obbligatoriamente secondo il modello fornito dall'Amministrazione precedente, contenuti in un unico file compresso;	C.xxvii
Per impianti alimentati a biomassa dovranno essere inoltre allegati: - piano di alimentazione dell'impianto comprensivo di relazione agronomica con elencate le quantità, le qualità, la provenienza delle biomasse processate e le loro caratteristiche fisico-chimiche; - caratteristiche chimico fisiche del digestato, elenco dei terreni (estremi catastali), quantitativo e modalità di distribuzione in campo del digestato, in conformità con D.M. delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 25 febbraio 2016 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2016, n. 90, S.O. n. 9; - contratti comprovanti la capacità di approvvigionamento dell'impianto e lo spandimento del digestato;	C.xxviii
Per impianti Agrivoltaici dovranno essere allegati tutti i documenti che attestino la rispondenza ai requisiti secondo le Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici e le caratteristiche ai sensi D.L. n. 77/2021 ai fini del riconoscimento degli incentivi;	C.xxix



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Relazione che attesti l' ottemperanza alle prescrizioni presenti nel decreto di VIA o PAUR (D.Lgs. n. 152/2006 e L.R. n. 2/2021), qualora l'istanza venga presentata successivamente all'esito favorevole del procedimento di valutazione ambientale;	C.xxx
Relazione di stima che includa la valorizzazione dell'energia per il periodo di vita dell'impianto.	C.xxxi
Per i soli interventi ad elevato impatto territoriale, ai sensi dell'articolo 1 comma 4 L. 239/2004, presentazione di un programma di compensazione per i Comuni interessati con quantificazione degli importi destinati a tali compensazioni, da valutare in conferenza di servizi nella definizione delle misure da corrispondere ai Comuni, come disposto dall'articolo 17 delle Linee Guida.	C.xxxii
Preventivo per la connessione , completo di soluzione tecnica minima e relativa planimetria, redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione, in corso di validità, secondo le disposizioni in materia dettate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA, esplicitamente accettato in via definitiva dal proponente. Al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'Autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione. I predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione;	D
Titoli di disponibilità dell'area (copia conforme dei titoli registrati quali: diritti reali di superficie e di usufrutto, preliminari di compravendita registrati/trascritti o proprietà del suolo medesimo, come disposto dall'articolo 7 delle Linee Guida) su cui realizzare l'impianto e le opere connesse, ivi comprese le aree demaniali, oppure, laddove prevista, la richiesta di attivazione della procedura di esproprio per le aree interessate dalle opere di connessione e di impianto (con le limitazioni già vigenti con riguardo ad alcune specifiche tipologie di impianti), secondo quanto disposto dall'articolo 16 delle Linee Guida;	E
Per gli impianti idroelettrici , concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico;	F
Elenco delle Amministrazioni competenti ad esprimere pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica, redatto secondo il modello fornito dall'Amministrazione procedente;	G
Dichiarazione del proponente, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, da rendere tramite modulistica SUAPEE, attestante gli estremi catastali e la destinazione urbanistica delle aree interessate dall'intervento;	H
Dichiarazione del proponente ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, da rendere tramite modulistica SUAPEE, di avvenuto o di necessità d'avvio del procedimento di assoggettabilità, dell'impianto alla procedura di verifica/VIA o di non sussistenza della procedura stessa;	I
Dichiarazione del proponente, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, da rendere tramite modulistica SUAPEE, di avvenuto o di necessità d'avvio del procedimento di assoggettabilità, dell'impianto alla procedura d' Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) o di non sussistenza della procedura stessa;	J



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Dichiarazione del proponente, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, da rendere tramite modulistica SUAPEE, attestante che le aree oggetto di intervento risultano o non risultano comprese tra i siti di importanza comunitaria (S.I.C.) ai sensi della direttiva comunitaria n. 92/43/CEE "Habitat" e tra le zone di protezione speciale (Z.P.S.) ai sensi della direttiva comunitaria n. 2009/147/CE "Uccelli";	K
Dichiarazione del proponente, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, da rendere tramite modulistica SUAPEE, attestante che le aree interessate dall'intervento risultano o non risultano soggette a vincolo paesaggistico ;	L
Asseverazione di tecnico abilitato che dia conto, in maniera analitica, della qualificazione dell'area ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 199/2021 e della Legge regionale di riferimento.	M
Dichiarazione del proponente, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, da rendere tramite modulistica SUAPEE, di soggetti (c.d. controinteressati) nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti o una dichiarazione di non sussistenza degli stessi;	N
Dichiarazione del proponente, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, da rendere tramite modulistica SUAPEE, di composizione societaria e di non sussistenza nei confronti del richiedente l'Autorizzazione Unica delle cause di divieto, decadenza o sospensione, di cui all'articolo 67 D.Lgs. n. 159/2011 (Antimafia);	O
Dichiarazione del proponente, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, da rendere tramite modulistica SUAPEE, attraverso la quale il proponente si impegna alla corresponsione, prima dell'avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'Amministrazione precedente mediante fideiussione con le modalità stabilite nell'articolo 14 delle Linee Guida;	P
Copia della ricevuta di avvenuto versamento relativo agli oneri istruttori di cui all'articolo 13 delle Linee Guida;	Q
Nel caso in cui sia necessario richiedere la modifica della destinazione urbanistica , dichiarazione del proponente, da rendere tramite modulistica SUAPEE.	R

Articolo 7 - Titoli di disponibilità delle aree

1. Il titolo di disponibilità giuridica dell'area su cui realizzare l'intervento e le opere connesse deve essere allegato alla domanda a pena d'improcedibilità, anche nel caso in cui porzioni della stessa ricadano in aree demaniali.
2. La disponibilità giuridica è comprovata da: 1) atti negoziali ad effetti reali o obbligatori, registrati e/o trascritti, quali contratto di proprietà o titolarità di un altro diritto reale (es. diritto di superficie o usufrutto) o personale di godimento (es. affitto); 2) in caso di aree demaniali, provvedimenti di concessione rilasciati dall'Autorità competente.
3. Nel caso in cui il titolo di disponibilità consista in un diritto reale o in un'obbligazione personale di godimento il contratto deve indicare espressamente che l'area sia destinata alla realizzazione dell'impianto e delle opere



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

connesse e il termine di durata di tale disponibilità; la durata deve essere almeno pari a quella di esercizio dell'impianto più ulteriori due anni per gli interventi di dismissione e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

4. Eventuali atti negoziali preliminari trascritti o scritture private definitive registrate sono sufficienti ai fini dell'avvio del procedimento. Prima dell'avvio dei lavori dovrà essere trasmesso il contratto definitivo, registrato e trascritto.

5. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi, sia necessaria la concessione di superfici e, ove occorra, di risorse pubbliche, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 10 del D.Lgs. n. 190/2024.

Articolo 8 - Verifica della completezza dell'istanza e avvio del procedimento

1. L'Amministrazione applica il modulo procedimentale previsto dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 190/2024, al quale si rimanda integralmente per modalità e tempi e, in caso di omissioni o carenze documentali non sanabili, ovvero di decorso infruttuoso del termine assegnato per la regolarizzazione dell'istanza ne dichiara l'improcedibilità e ne dispone l'archiviazione.

2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, onde evitare un aggravio del procedimento, l'Amministrazione procedente si riserva di comunicare l'immediato preavviso di rigetto dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis del D.Lgs. 241/1990, in mancanza degli elementi essenziali desumibili dalla documentazione sottoelencata, avente data certa antecedente alla data di presentazione dell'istanza di Autorizzazione Unica:

- a) Titolo di disponibilità delle aree (lettera E, articolo 6)
- b) Piano particellare di esproprio, se dovuto (lettera C.x, articolo 6);
- c) Provvedimenti di concessione rilasciati dall'Autorità competente, in caso siano interessate aree demaniali;
- d) Preventivo di connessione redatto dal gestore della rete elettrica, in corso di validità (lettera D, articolo 6);

3. Il procedimento è avviato alla data di presentazione della domanda, se procedibile. In caso di carenza degli elementi essenziali i termini del procedimento decorrono a far data dalla regolarizzazione dell'istanza.

Articolo 9 - Provvedimento di Autorizzazione Unica

1. Il provvedimento di Autorizzazione Unica è costituito dalla determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi, che ne stabilisce l'efficacia temporale e reca l'indicazione espressa di tutti i provvedimenti e gli effetti previsti dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 190/2024, al quale si rimanda.

2. Il gestore della rete partecipa alla conferenza di servizi senza diritto al voto e si esprime in fase decisoria in merito al Piano Tecnico delle Opere di Connessione (PTO) per il rilascio del benestare. L'Amministrazione procedente recepisce tale parere al fine del rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica. Qualora il gestore non partecipi alla conferenza di servizi, l'acquisizione del benestare sarà a cura del proponente, e non



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

condizionerà la conclusione del procedimento. Il benessere dovrà comunque essere trasmesso all'Amministrazione entro il termine di avvio dei lavori, a pena di decadenza del provvedimento di Autorizzazione Unica.

3. Scaduti i termini della conferenza di servizi, l'esito viene tempestivamente comunicato a tutti i soggetti coinvolti. Nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, a seguito di esito positivo della conferenza di servizi, l'emissione del provvedimento di Autorizzazione Unica comprende il provvedimento di valutazione ambientale favorevole.

4. In esito alle valutazioni effettuate in sede di conferenza di servizi, l'Autorizzazione Unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. L'effetto di variante urbanistica si configura come compatibilità dell'intervento con le disposizioni urbanistiche e ha la stessa durata del provvedimento di Autorizzazione Unica, pertanto, alla scadenza del provvedimento tale effetto decade.

5. La determinazione è pubblicata nel sito internet istituzionale dell'Amministrazione procedente.

Articolo 10 - Avvio dei lavori e proroga

1. Il provvedimento di Autorizzazione Unica indica i termini per l'avvio della realizzazione degli interventi e per la conclusione dei lavori, decorsi i quali, salvo proroga, la stessa perde efficacia. I suddetti termini sono congruenti con i termini di efficacia degli atti amministrativi che l'autorizzazione recepisce e con la dichiarazione di pubblica utilità. Gli atti amministrativi di durata inferiore che l'autorizzazione recepisce devono essere prorogati, prima della scadenza, a cura e spese del beneficiario.

2. L'Autorizzazione Unica decade in caso di mancata entrata in esercizio dell'impianto entro i termini indicati nel provvedimento.

3. Ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 190/2024, il soggetto proponente, per cause di forza maggiore, ha la facoltà di presentare istanza di proroga dell'efficacia temporale del provvedimento di Autorizzazione Unica all'Amministrazione procedente.

4. La Regione Autonoma della Sardegna verifica, anche dopo l'avvio dei lavori, l'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di Autorizzazione Unica, anche con riferimento alla regolare esecuzione dell'intervento e delle opere di dismissione dell'impianto e di recupero ambientale e del territorio. In caso di violazioni delle stesse provvede secondo i termini e le modalità di legge.

Articolo 11 - Rinnovo, voltura Autorizzazione

1. L'Autorizzazione Unica può essere rinnovata alla scadenza, per un periodo di tempo massimo pari alla durata indicata nella autorizzazione originaria, previa istanza da presentarsi almeno 6 mesi prima della scadenza. Il provvedimento di rinnovo è rilasciato all'esito di apposita istruttoria che verifichi la sussistenza dei requisiti di legge validi per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica, in conformità alle leggi vigenti al momento della richiesta di rinnovo, anche se il precedente titolo era stato rilasciato dai Comuni con procedure amministrative diverse dall'Autorizzazione Unica regionale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Se il precedente titolo era stato rilasciato dai Comuni l'istanza di rinnovo, da trasmettersi attraverso la piattaforma SUAPEE, deve essere corredata da tutta la documentazione indicata all'articolo 6 delle presenti Linee Guida.

3. All'istanza di rinnovo del titolo dovrà essere allegata la polizza fideiussoria a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, secondo le modalità indicate all'articolo 14, punto 1, lettera b) delle presenti Linee Guida e la ricevuta di pagamento degli oneri istruttori previsti all'articolo 13 delle Linee Guida.

4. L'Autorizzazione Unica, per la parte relativa all'impianto di produzione, può essere volturata ad un soggetto terzo che ne abbia i requisiti, previo espletamento di apposito procedimento attivabile anche dal soggetto subentrante tramite la piattaforma SUAPEE. L'Amministrazione procedente verifica la sussistenza dei presupposti soggettivi del subentrante e della documentazione trasmessa e accerta la trasmissione dei seguenti documenti:

- a) istanza di voltura dell'autorizzazione (es.: cessione, modifica della ragione sociale, modifica societaria) disposta secondo lo specifico modello presente su piattaforma SUAPEE;
- b) copia conforme, o dichiarata tale con autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000, del documento da cui risulti giustificata la necessità di voltura (contratto tra cedente e cessionario dell'autorizzazione, delibera societaria etc.);
- c) titoli di disponibilità delle aree, comprese le aree demaniali come indicato nell'articolo 7 delle presenti Linee Guida;
- d) polizza fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all'articolo 14 volturata al soggetto subentrante;
- e) dichiarazione sostitutiva di non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Antimafia) da rendere tramite modulistica SUAPEE;
- f) copia della ricevuta di versamento dei relativi oneri istruttori di cui all'articolo 13.

5. In accordo alle regole vigenti in materia di connessione alla rete elettrica e con riferimento agli impianti di rete per la connessione, il proponente può avvalersi della facoltà di realizzare gli stessi in proprio; in caso non si avvalga di tale facoltà si potrà procedere alla voltura dell'autorizzazione a favore del gestore di rete.

Articolo 12 - Modifiche all'impianto realizzato

1. Il titolare del provvedimento di Autorizzazione Unica può presentare istanze per modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati di potenza complessiva fino a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete in conformità a quanto stabilito dall'articolo 9, all. C Sez. I, comma 12 Lett. Z) del D.Lgs. n. 190/2024.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 13 - Oneri istruttori

1. Il proponente all'atto della trasmissione dell'istanza deve allegare ricevuta del versamento all'Amministrazione procedente degli oneri per le spese istruttorie. Il pagamento degli oneri deve essere effettuato dal soggetto proponente e non da altri soggetti, a qualsiasi titolo collegati.
2. L'ammontare degli oneri istruttori si determina sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione della fonte e in misura non superiore allo 0,03 per cento dell'investimento, come di seguito indicato:
 - pari allo 0,03 per cento dell'investimento complessivo (comprese le opere di dismissione), per le istanze di autorizzazione alla costruzione ed esercizio;
 - pari allo 0,015 per cento dell'investimento complessivo (comprese le opere di dismissione) per le istanze di rinnovo, modifica, potenziamento, rifacimento totale, rifacimento parziale, riattivazione e accertamento di conformità;
 - pari allo 0,01 per cento dell'investimento complessivo (comprese le opere di dismissione) per le istanze di voltura;
 - pari allo 0,01 per cento dell'investimento complessivo (comprese le opere di dismissione) per la richiesta di proroga dei termini di avvio dei lavori di costruzione dell'impianto o di proroga dei termini di conclusione degli stessi.
3. Il pagamento degli oneri si effettua mediante pagoPA, fatta salva l'impossibilità di utilizzare detto strumento nel caso di transazioni estere.
4. Il diniego dell'Autorizzazione Unica da parte dell'Autorità procedente, l'improcedibilità dell'istanza o la rinuncia del richiedente al prosieguo della procedura non danno diritto al rimborso delle somme versate.

Articolo 14 - Garanzie

1. Per tutti gli interventi in regime di Autorizzazione Unica di competenza regionale, entro 120 giorni dal rilascio del provvedimento e comunque prima dell'inizio dei lavori, il soggetto autorizzato deve presentare presso l'Amministrazione procedente, idonea garanzia costituita sotto forma di cauzione, da versare su un conto vincolato della Regione appositamente istituito e visibile nella pagina di accesso alla piattaforma SUAPEE, oppure di fidejussione, pena la decadenza del titolo autorizzativo. Le garanzie sono richieste:
 - a) a copertura della mancata realizzazione dell'impianto o della sua realizzazione in difformità dall'autorizzazione rilasciata, ivi comprese le tempistiche di realizzazione dell'impianto secondo il relativo cronoprogramma;
 - b) a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto di produzione, delle opere connesse e delle opere di ripristino dei luoghi sulla base della destinazione urbanistica.
2. Le garanzie finanziarie sono rilasciate esclusivamente da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Le garanzie dovranno essere valide e operanti rispettivamente fino alla conclusione dei lavori (lett. a) e per tutta la durata del provvedimento autorizzativo e all'integrale adempimento dell'obbligo di dismissione dell'impianto, da realizzarsi comunque entro e non oltre i due anni solari dal termine di scadenza del provvedimento autorizzativo (lett. b).

3. Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività delle polizze a semplice richiesta scritta del beneficiario e lo svincolo può avvenire a seguito della presentazione della richiesta di restituzione dell'originale del contratto di garanzia, accompagnate da una relazione asseverata da un tecnico abilitato, circa la regolare realizzazione dell'impianto in conformità al titolo autorizzativo rilasciato (lett. a) ovvero alla dismissione dell'impianto ed il ripristino ambientale dei luoghi in conformità al relativo piano (lett. b).

4. La restituzione dei titoli, da parte dell'Amministrazione procedente, può avvenire solo a seguito del positivo collaudo in merito alla realizzazione dell'impianto in conformità al titolo autorizzativo rilasciato e a seguito del positivo collaudo in merito alla esecuzione degli interventi di dismissione delle opere di ripristino dello stato originario dei luoghi interessati dall'impianto.

5. L'importo della garanzia stabilito dall'Amministrazione secondo la normativa vigente e indicato nel provvedimento di Autorizzazione Unica è assoggettato, ogni cinque anni, alla rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, con conseguente obbligo del titolare dell'Autorizzazione di adeguamento della fideiussione o dell'importo versato.

6. Nel caso in cui la durata della polizza fideiussoria sia inferiore alla durata del provvedimento di Autorizzazione Unica, il beneficiario ha l'obbligo di presentare la polizza rinnovata, conforme al modello disponibile presso la piattaforma SUAPEE, entro 180 giorni prima della scadenza della stessa. Qualora entro il termine perentorio di 90 giorni prima della scadenza la polizza rinnovata non sia stata trasmessa, il titolo autorizzativo sarà dichiarato decaduto e si procederà con l'escussione della polizza.

Articolo 15 - Impegni ed obblighi del soggetto autorizzato

1. Durante la realizzazione e l'esercizio degli impianti autorizzati il soggetto titolare ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni indicate nel provvedimento autorizzativo e successivi atti modificativi.

2. Nella fase di dismissione dell'impianto l'esercente deve impegnarsi a:

a) comunicare al Comune o ai Comuni interessati territorialmente dall'intervento, al Servizio competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica della Regione Autonoma della Sardegna la data definitiva di cessazione dell'attività, l'inizio e la fine dei lavori di dismissione dell'impianto;

b) l'avvenuta corretta dismissione dell'impianto secondo il relativo piano, nonché il ripristino dei luoghi, affinché possano essere riutilizzati sulla base della vocazione propria del territorio.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 16 - Esproprio

1. Il proponente può richiedere l'attivazione della procedura di esproprio per le aree interessate dalle opere di connessione e di impianto (con le limitazioni già vigenti con riguardo ad alcune specifiche tipologie di impianti) all'atto di presentazione dell'istanza. In tal caso deve chiedere espressamente l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio secondo le procedure di cui alla normativa vigente.
2. In caso di attivazione della procedura di esproprio, il proponente fornisce, a pena di improcedibilità, all'Amministrazione procedente il piano particellare di esproprio, redatto obbligatoriamente secondo il modello fornito dall'Amministrazione, con tutte le informazioni relative alle particelle catastali interessate, come indicato nell'articolo 6 delle Linee Guida, inclusa una stima dei beni dei quali è richiesto l'esproprio. Tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso in cui il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria.
3. Ai fini della partecipazione degli interessati dall'intervento, è onere dell'Amministrazione procedente effettuare la comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari delle aree, ovvero la pubblicazione con le forme e modalità di cui all'articolo 11 del D.P.R. n. 327 del 2001. È facoltà dell'Amministrazione procedente delegare tale attività al proponente nei casi previsti dalla legge.
4. Il procedimento di esproprio deve risultare concluso prima della comunicazione di avvio dei lavori.

Articolo 17 - Misure di compensazione

1. Al fine di promuovere la sostenibilità ambientale e territoriale degli interventi e favorire un inserimento equilibrato dei nuovi impianti di produzione di energia elettrica nel contesto locale, la Regione, tramite gli uffici competenti per il procedimento di valutazione di compatibilità ambientale e per il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica, ha la facoltà di promuovere accordi tra il soggetto proponente e gli Enti locali interessati per l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale.
2. Per i soli interventi ad elevato impatto territoriale (ai sensi dell'articolo 1 comma 4 L. 239/2004) il proponente deve allegare all'istanza la documentazione di cui all'articolo 6 (lett. Cxxxii). L'Amministrazione procedente esamina, in sede di conferenza di servizi, le eventuali proposte relative a misure di compensazione a favore dei Comuni interessati, avanzate dagli Enti o dallo stesso richiedente.
3. Qualora il proponente non abbia provveduto in sede istante ad allegare la documentazione indicata all'articolo 6, ma in sede di conferenza di servizi emerge la sussistenza di un elevato impatto territoriale riconducibile all'intervento, dovrà presentare, su richiesta, il programma di compensazione territoriale.
4. Nella determinazione delle eventuali misure di compensazione si applicano i criteri stabiliti dalle Linee Guida Nazionali. Il programma di compensazione territoriale tiene conto della relazione di stima della valorizzazione economica dell'energia producibile annualmente dall'impianto per la sua intera vita utile, comprensiva degli incentivi vigenti.
5. Le misure di compensazione ambientale e territoriale non possono comunque essere inferiori al 2 per cento



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

e superiori al 3 per cento dei proventi.

Articolo 18 - Norme transitorie

1. Le presenti Linee Guida si applicano anche alle istanze già presentate, con riferimento agli obblighi derivanti dalla normativa preesistente e tuttora in vigore. Le parti inerenti all'aggiornamento delle Linee Guida sono applicabili a decorrere dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 190/2024.
2. Le presenti Linee Guida sostituiscono le precedenti approvate con la Delib.G.R. n. 3/25 del 23.1.2018, fatta salva la parte relativa alle serre fotovoltaiche e relativo allegato.